



Decisione/0053/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0037/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza del 15 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3303/1053pf25-26/GC/DP/ff del 6 agosto 2026, depositato l'8 agosto 2026, nei confronti del sig. Fausto Barilli e della società Milan Club Parma, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 3303/1053pf25-26/GC/DP/ff del 6 agosto 2026, ha deferito al Tribunale Sezione Disciplinare:

- il Barilli Fausto per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, prima dell'inizio della gara Milan Club Parma - Montanara Calcio Ducale 61 del 15.3.2026, valevole per il campionato di terza categoria girone A Parma, proferito nei confronti della sig.ra Clemencia Trochidis, presidente della società ospite, una espressione del seguente testuale tenore: *"non aveva niente da fare oggi che venire a rompere i coglioni a noi"*;
- la società Milan Club Parma per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Fausto Barilli, così come sopra descritti.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine da una segnalazione del Comitato Regionale Emilia - Romagna della L.N.D. pervenuta in data 18.3.2026 attinente un comportamento ingiurioso dell'allenatore della squadra Milan Club Parma prima dell'inizio della gara Milan Club Parma - Montanara Calcio Ducale 61 del 15.3.2026, valevole per il campionato di terza categoria girone A Parma.

Esperita l'attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

- al Barilli Fausto, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società Milan Club Parma la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, prima dell'inizio della gara Milan Club Parma - Montanara Calcio Ducale 61 del 15.3.2026, valevole per il campionato di terza categoria girone A Parma, proferito nei confronti della sig.ra Clemencia Trochidis, presidente della società ospite, una espressione del seguente testuale tenore: *"non aveva niente da fare oggi che venire a rompere i coglioni a noi"*.

- la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, della società Milan Club Parma per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Barilli Fausto.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Barilli Fausto presentava memorie difensive in cui ammetteva di aver pronunciato la frase oggetto di incolpazione rappresentando tuttavia che la stessa era stata detta con tono ironico.

La Procura, ritenendo sussistente la violazione contestata, ha notificato il deferimento in oggetto.

La fase predibattimentale

In vista dell'udienza, i deferiti non hanno compiuto attività difensive.

Il dibattimento

All'udienza del 15.09.2026 è comparso l'Avv. Pagnotta, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato



integralmente all'atto di deferimento chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni: - al sig. Fausto Barilli, giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali; - alla società Milan Club Parma, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda. Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Dal compendio probatorio acquisito è emerso che prima dell'inizio della gara Milan Club Parma - Montanara Calcio Ducale 61 del 15.3.2026, valevole per il campionato di terza categoria girone A Parma vi è stato un confronto verbale tra l'allenatore della società ospitante Milan Club Parma sig. Barilli Fausto e la presidente della Montanara Calcio Ducale 61 sig.ra Trochidis Clemencia nel corso del quale il sig. Barilli ha pronunciato la seguente frase: *"non aveva niente da fare oggi che venire a rompere i coglioni a noi"*.

Tale episodio - confermato dallo stesso autore della pronunciata frase – integra la violazione dei principi della lealtà, della correttezza e della probità sanciti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, per quanto riguarda in particolare i tecnici, dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C..

Di tale violazione risponde l'autore del gesto sig. Barilli Fausto ed, inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sussiste la responsabilità oggettiva della società Milan Club Parma per gli atti e comportamenti posti in essere dal suo tesserato.

Sotto il profilo sanzionatorio, esaminate tutte le circostanze del caso, il Collegio ritiene congrue le sanzioni richieste della Procura.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Fausto Barilli, giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;
- alla società Milan Club Parma, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

IL RELATORE

Leopoldo Di Bonito

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

Depositato in data 18 settembre 2026.

IL SEGRETARIO

Marco Lai